



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1342**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), articolo 35. Criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 24 quinquies "Aiuti alle imprese per servizi di consulenza", dell'articolo 24 octies "Aiuti per l'attività consortile" e dell'articolo 24 novies "Aiuti per le reti d'impresa" della legge.

Il giorno **01 Luglio 2013** ad ore **16:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 35, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 prevede che la Giunta provinciale stabilisca, con una o più deliberazioni, i criteri e le modalità per l'applicazione della legge stessa.

Attraverso la legge provinciale 1 agosto 2011, n. 12 sono state apportate modifiche alla legge provinciale n. 6/1999 finalizzate ad una revisione del sistema degli incentivi in favore delle imprese.

Sono stati già adottati i nuovi criteri per la ricerca (deliberazione della Giunta provinciale n. 3048 di data 30 dicembre 2011), per l'imprenditorialità femminile e giovanile (deliberazione della Giunta provinciale n. 382 di data 2 marzo 2012) e per gli investimenti fissi (deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 di data 7 settembre 2012) e per l'internazionalizzazione (deliberazione della Giunta provinciale n. 2424 di data 9 novembre 2012).

Le azioni di sostegno allo sviluppo del sistema economico locale tuttavia non possono mancare di considerare l'esigenza di promuovere il sostegno alle piccole e medie imprese per l'acquisizione di servizi specialistici e la promozione di aggregazioni di imprese sia in forma di consorzio o società consortile sia in forma di rete d'impresa, come disciplinata dall'articolo 3, comma 4-ter del decreto legge n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, e s.m..

Per questo risulta ora necessario approvare nuovi criteri attuativi della L.P. 6/1999 e s.m. con particolare riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 24 quinquies "Aiuti alle imprese per servizi di consulenza" e dall'articolo 24 octies "Aiuti per l'attività consortile" con l'obiettivo di rilanciare l'azione amministrativa a sostegno delle piccole e medie imprese e delle reti stabili d'impresa precedentemente allocata giuridicamente presso la L.P. 17/1993.

La proposta è finalizzata semplificare le procedure di concessione e liquidazione del contributo rispetto al precedente regime attraverso l'uso costante della procedura automatica e il ricorso alle autocertificazioni.

I criteri attuativi dell'articolo 24 novies, invece, consentono l'introduzione nel panorama degli incentivi provinciale della novità costituita dal contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter del decreto legge n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, e s.m..

Per sostenere la costituzione di reti d'impresa secondo il modello previsto dal legislatore nazionale sono previste le massime percentuali di intervento ammesse dalla legge provinciale (50% per gli apporti al fondo patrimoniale e 30% per i costi di eventuali consulenze specialistiche necessarie alla costituzione della rete) e la semplificazione massima delle procedure di concessione e liquidazione dei contributi attraverso il ricorso alla procedura automatica, di cui all'articolo 13 della legge e alle autocertificazioni con l'obiettivo di ridurre i tempi di risposta alle imprese.

È prevista anche l'unificazione delle attività di concessione e liquidazione delle agevolazioni per gli interventi previsti dagli articoli 24 octies e 24

novies al fine di ridurre al massimo i tempi di risposta dell'amministrazione provinciale alle relative domande di agevolazione.

Tutti gli interventi sono informati a principi di informatizzazione, sburocratizzazione e trasparenza in grado di garantire tempi celeri e certezza dei contributi a fronte delle spese sostenute o dei progetti in essere.

Per il combinato disposto di cui agli articoli 43 e 44 della legge provinciale 1° agosto 2011, n. 12, con effetto dalla data indicata dal presente provvedimento le disposizioni recate dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese) e s.m. sono definitivamente abrogate ed è quindi preclusa, con la medesima decorrenza, la presentazione di nuove domande di agevolazione ai sensi della predetta legge provinciale n. 17/1993.

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010, la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame preventivo delle strutture provinciali competenti.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come da ultimo modificata con la legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9;
- visti gli atti citati in premessa;
- tenuto conto dell'avvenuto confronto con la Camera di Commercio e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 21 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 24 quinquies "Aiuti alle imprese per servizi di consulenza" come riportati nell'allegato a) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 24 octies "Aiuti per l'attività consortile" come riportati nell'allegato b) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 24 novies "Aiuti per le reti d'impresa" come riportati nell'allegato c) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che le disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 si applicano alle domande presentate a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento;
5. di dare atto che, per il combinato disposto di cui agli articoli 43 e 44 della legge provinciale 1° agosto 2011, n. 12, con effetto dalla data indicata al punto 4, le disposizioni recate dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese) e s.m. sono definitivamente abrogate; di conseguenza, con la medesima decorrenza è preclusa la presentazione di nuove domande di agevolazione ai sensi della legge provinciale n. 17/1993;
6. di dare atto che la struttura provinciale competente alla concessione degli aiuti di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente provvedimento è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), alla quale spetta anche la predisposizione della modulistica concernente le domande per l'accesso agli incentivi;
7. di dare atto che la struttura provinciale competente alla concessione degli aiuti di cui al punto 1 ad imprese operanti nel settore agricolo, secondo quanto previsto dal punto 1.2 dei criteri dell'allegato a) al presente provvedimento, è il Servizio agricoltura;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

CM

Allegato parte integrante

Allegato a) - Aiuti alle imprese per servizi di consulenza



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
“legge provinciale sugli incentivi alle imprese”

**CRITERI E MODALITÀ PER
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE**

**"AIUTI ALLE IMPRESE PER SERVIZI DI
CONSULENZA"**

I N D I C E

- 1. CAMPO DI APPLICAZIONE**
 - 1.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**
 - 1.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPRESE AGRICOLE**

- 2. SOGGETTI BENEFICIARI**

- 3. SERVIZI AMMISSIBILI**
 - 1. INNOVAZIONE**
 - 2. QUALITA'**
 - 3. CERTIFICAZIONI**
 - 4. INIZIATIVE PILOTA IN CAMPO AMBIENTALE**
 - 5. INDAGINI DI MERCATO, PIANI DI MARKETING e COMMERCIO TELEMATICO**
 - 6. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI**
 - 7. RETI D'IMPRESA**
 - 8. EFFICIENZA E DIAGNOSI ENERGETICA**
 - 9. SERVIZI DI NATURA STRATEGICA**

- 4. SPESE AMMISSIBILI**
 - 4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**
 - 4.2 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE**

- 5. INCENTIVI**
 - 5.1 PERCENTUALI DI CONTRIBUTO**
 - 5.2 MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI**

- 6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA**
 - 6.1 OBBLIGHI**
 - 6.1.1 Obblighi di radicamento territoriale*
 - 6.1.2 Divieto di cessione dei servizi agevolati*
 - 6.1.3 Altri obblighi*
 - 6.2 DINIEGHI E REVOCHE**
 - 6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA**

- 7. PROCEDURE**
 - 7.1 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
 - 7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

7.3 TERMINI DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE

7.4 VARIAZIONE DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE

8. DOCUMENTAZIONE

8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

8.2 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

8.3 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

8.3.1 Documentazione per la modifica del soggetto richiedente

8.3.2 Documentazione per la modifica del soggetto beneficiario

8.4 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI

8.5 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Le presenti disposizioni si applicano agli interventi previsti dall'articolo 24 quinquies "*Aiuti alle imprese per servizi di consulenza*" della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» indicata nel testo come "legge provinciale".

2. I riferimenti ad "imprese" nelle presenti disposizioni riguardano, se non diversamente specificato, sia le imprese che i consorzi di imprese.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle "Norme di carattere generale" dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale, di seguito "norme di carattere generale".

1.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPRESE AGRICOLE

1. Possono beneficiare degli interventi di cui ai presenti criteri le imprese agricole singole e le società costituite per la conduzione di imprese agricole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente.

2. Tutte le agevolazioni accordate ai sensi dei presenti criteri alle imprese agricole di cui al comma 1 sono concesse a titolo de minimis, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

3. Le domande di agevolazione per le imprese agricole sono presentate alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Fatto salvo quanto previsto al punto 1.2, possono beneficiare degli interventi di cui ai presenti criteri le piccole e le medie imprese che svolgono o che intendono svolgere attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle norme di carattere generale, con esclusione dei soggetti individuati al punto 4 comma 2 delle norme di carattere generale stesse e in ogni caso dei soggetti esercenti attività finanziaria, creditizia e assicurativa

2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, le imprese esercenti attività di servizi sono ammissibili ad agevolazione qualora le spese per cui è chiesto il contributo non riguardino servizi che esse stesse prestano.

3. Ai sensi dell'articolo 24 ter della legge provinciale, anche le grandi imprese possono beneficiare delle agevolazioni previste in relazione ai costi inerenti le iniziative pilota in campo ambientale, di cui alla lettera d) dell'articolo 24 quinquies della legge provinciale, come articolate al punto 3, comma 1, paragrafo 4, dei presenti criteri, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

4. Per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione degli incentivi di cui ai presenti criteri si applica la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, ribadita nell'allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, tenuto conto delle norme ed indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale stabiliti con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1630 di data 9 luglio 2010 e n. 2024 di data 23 settembre 2011 nonché delle disposizioni indicate al comma 5.

5. Per la concessione degli aiuti previsti dai presenti criteri il soggetto richiedente deve:

- a) essere iscritto nel Registro delle imprese di Trento o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;
- b) non avere in corso procedure concorsuali.

6. Dagli interventi di cui alle presenti disposizioni sono escluse le imprese che al momento di presentazione della domanda hanno unità locali fuori dal territorio della provincia di Trento qualora il servizio in relazione a cui è richiesta l'agevolazione riguardi anche dette unità.

3. SERVIZI AMMISSIBILI

1. Per sostenere la competitività delle piccole e medie imprese possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza acquisiti all'esterno dell'azienda per le attività di seguito elencate:

1. INNOVAZIONE

Servizi di consulenza acquisiti per:

- a) innovazione di prodotto;
- b) design di prodotto;
- c) innovazione di processo;
- d) l'innovazione nelle strategie, anche organizzative, dell'impresa, compresa quella finalizzata alla conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare, a condizione che sia acquisto il primo certificato Family Audit di cui alla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).

In relazione alla presente tipologia di servizi può essere presentata un'unica domanda nell'arco temporale di tre anni solari.

2. QUALITÀ

Servizi di consulenza acquisiti per l'introduzione in azienda di tecniche di organizzazione ispirate al principio della qualità totale come il *Kaizen* e la *"quality function deployment"*.

In relazione alla presente tipologia di servizi può essere presentata un'unica domanda nell'arco temporale di tre anni solari.

3. CERTIFICAZIONI

Certificazioni rilasciate da organismi di certificazione accreditati nonché servizi di consulenza sostenuti per ottenere le certificazioni medesime per:

- a) sistemi di qualità aziendale;
- b) qualità di prodotto;
- c) compatibilità ambientale ed etica;
- d) sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro.

Rientrano tra i servizi ammissibili anche quelli relativi alle certificazioni di coerenza con i seguenti standard:

- a) definiti dal Green Building Council (c.d. certificazioni leed) a condizione che le consulenze siano prestate da professionisti accreditati leed (Leed Accreditate Professional);
- b) certificazione ARCA - Architettura Comfort Ambiente - promossa dalla Provincia Autonoma di Trento, nei limiti indicati al successivo punto 4.1, comma 5.

Per la certificazione dei prodotti rientrano nelle spese agevolabili anche quelle relative alle prove di laboratorio.

In relazione alla presente tipologia di servizi può essere presentata un'unica domanda nell'arco temporale di tre anni solari, fatte salve domande riferentesi a fattispecie diverse di certificazione.

4. INIZIATIVE PILOTA IN CAMPO AMBIENTALE

Servizi di consulenza acquisiti per la realizzazione di iniziative pilota promosse anche congiuntamente da più imprese destinate all'adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale.

Rientrano tra i servizi ammissibili le consulenze acquisite per l'adozione di standard operativi in materia di prevenzione e riduzione di rifiuti, in coerenza con la normativa e gli indirizzi fissati dalla Provincia, nonché il conseguimento di marchi certificati da soggetti indipendenti, quali Ecoristorazione Trentino ed Ecoacquisti Trentino.

In relazione alla presente tipologia di servizi può essere presentata un'unica domanda nell'arco temporale di tre anni solari.

5. INDAGINI DI MERCATO, PIANI DI MARKETING e COMMERCIO TELEMATICO

Servizi di consulenza acquisiti per:

- a) analisi dei canali distributivi;
- b) analisi del posizionamento aziendale;
- c) analisi del prodotto;
- d) analisi della segmentazione di mercato;
- e) studio e progettazione di campagne pubblicitarie e materiale promozionale nei limiti di cui al punto 4.1, comma 6;
- f) progettazione di piani di marketing operativo e strategico;
- g) progettazione di siti internet funzionali alla promozione e alla commercializzazione telematica di beni e servizi (inclusi i servizi personalizzati di booking).

Sono ammissibili esclusivamente servizi non rientranti nell'ambito di applicazione dei criteri e modalità attuative degli aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 24 sexies della legge provinciale, a condizione che siano funzionali alla commercializzazione dei beni o dei servizi prodotti dall'impresa istante o delle imprese aderenti quando il soggetto richiedente è un consorzio.

In relazione alla presente tipologia di servizi può essere presentata un'unica domanda nell'arco temporale di tre anni solari.

6. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Servizi di consulenza acquisiti per l'utilizzo da parte dell'impresa istante o delle imprese aderenti quando il soggetto richiedente è un consorzio delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nelle strutture organizzative aziendali che privilegiano l'utilizzo di software libero e open source, i formati di dati standard aperti e i protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti.

In relazione alla presente tipologia di servizi può essere presentata un'unica domanda nell'arco temporale di tre anni solari.

7. CONTRATTI DI RETE

Servizi di consulenza acquisiti dall'impresa istante per la realizzazione di progetti di aggregazione su base contrattuale previsti dall'articolo 3, comma 4 ter del decreto legge 10 febbraio 2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

In relazione alla presente tipologia di servizi il medesimo soggetto richiedente può presentare un'unica domanda.

8. EFFICIENZA E DIAGNOSI ENERGETICA

Servizi di consulenza acquisiti per le attività di messa in efficienza energetica dei processi produttivi, la diagnosi energetica e la predisposizione di contratti di risparmio garantito, a condizione che siano stipulati i contratti medesimi.

In relazione alla presente tipologia di servizi può essere presentata un'unica domanda nell'arco temporale di tre anni solari.

9. SERVIZI DI NATURA STRATEGICA

Possono rientrare tra i servizi di consulenza ammissibili ulteriori servizi di natura strategica necessari all'impresa per intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente in termini organizzativi, produttivi o di mercato. Sono in ogni caso esclusi da tali servizi quelli di ordine fiscale, amministrativo o civilistico. Al completamento dell'iniziativa deve essere dimostrato l'effettivo percorso di discontinuità in termini organizzativi, produttivi e di mercato.

In relazione alla presente tipologia di servizi può essere presentata un'unica domanda nell'arco temporale di cinque anni solari.

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. I servizi agevolati devono:

- a) risultare inclusi nelle tipologie di servizi ammissibili previste al punto 3;
- b) rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente;
- c) riferirsi esclusivamente ad unità operative site nella provincia di Trento.

2. Come previsto dall'articolo 24 ter, comma 3, della legge provinciale, il prestatore dei servizi di consulenza agevolabili ai sensi del presente punto deve essere in possesso di una specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza.

3. Nei seguenti casi le spese per servizi di consulenza non sono ammissibili ad agevolazione quando il prestatore del servizio è:

- a) titolare, socio, amministratore dell'impresa istante, o riveste comunque cariche sociali nell'impresa istante;
- b) la medesima società istante;
- c) in rapporto di parentela o di affinità entro il primo grado con il titolare o uno o più soci dell'impresa richiedente che detengono complessivamente almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell'impresa stessa;
- d) non possa considerarsi in posizione di autonomia rispetto all'impresa richiedente ai sensi della vigente disciplina comunitaria in materia di definizione delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese utilizzata nelle politiche comunitarie applicate all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo.

4. Le spese inerenti i servizi ammessi a contributo devono essere effettivamente a carico del soggetto beneficiario.

5. Per le certificazioni ARCA - Architettura Comfort Ambiente –, promossa dalla Provincia Autonoma di Trento, sono ammissibili ad agevolazione i costi relativi alle consulenze e alle prove in opera propedeutiche alla certificazione, nonché il costo della certificazione rilasciata dall'organismo accreditato di certificazione.

6. I servizi di consulenza per studio e progettazione di campagne pubblicitarie e materiale promozionale sono ammissibili ad agevolazione limitatamente ai costi riguardanti le attività di analisi, ideazione e studio progettuale, esclusi tutti i costi connessi alla fornitura – stampa del relativo materiale promozionale.

7. Non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a:

- a) costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;
- b) imposte, tasse e spese fiscali di ogni genere;
- c) costi delle certificazioni, nel caso sia previsto un obbligo normativo vigente da oltre due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- d) costi di mantenimento delle certificazioni.

8. L'acquisto d'azienda non è ritenuta modalità idonea di acquisizione di servizi.

9. Le condizioni di cui al presente punto sono verificate ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo.

4.2 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE

1. La spesa minima ammissibile ad agevolazione è pari ad euro 5.000,00; per le nuove imprese femminili e giovanili in possesso dei requisiti per l'accesso agli aiuti di cui all'articolo 24 quater della legge provinciale stabiliti dai relativi criteri e modalità applicative, la spesa minima ammissibile ad agevolazione è ridotta a euro 2.500,00.

2. Sono fissati i seguenti limiti massimi di spesa ammissibile in relazione alle differenti tipologie di servizi di cui al punto 3:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	LIMITE MASSIMO DI SPESA
Innovazione, qualità, certificazioni	€ 100.000,00
Altre tipologie di servizi	€ 50.000,00

3. I limiti di cui al presente punto devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

5. INCENTIVI

5.1 PERCENTUALI DI CONTRIBUTO

1. In relazione ai servizi ammissibili di cui al punto 3, sulle spese ammesse secondo le disposizioni previste al punto 4 è concesso un contributo in conto capitale, in equivalente sovvenzione lorda (ESL), ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea (regolamento generale di esenzione per categoria) nelle misure indicate nella seguente tabella.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA
Innovazione	50%	30%
Qualità	40%	30%
Certificazioni	30%	20%
Iniziative pilota in campo ambientale	40%	30%
Indagini di mercato, piani di marketing e commercio telematico	40%	30%
Tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni	40%	30%
Reti d'impresa	40%	30%
Efficienza e diagnosi energetica	30%	30%
Servizi di natura strategica	40%	30%

2. Come previsto al punto 2, comma 3, le grandi imprese possono beneficiare dei contributi previsti per le iniziative pilota in campo ambientale nella misura indicata nella tabella del comma 1 per le medie imprese nei rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

3. Le misure di agevolazione per i servizi di innovazione sono innalzate di 20 punti percentuali, qualora i servizi siano resi da organismi di ricerca operanti sul territorio provinciale.

4. Per le nuove imprese femminili e giovanili in possesso dei requisiti per l'accesso agli aiuti di cui all'articolo 24 quater della legge provinciale stabiliti dai relativi criteri e modalità applicative, le misure di agevolazione sono aumentate di 10 punti percentuali.

5. Nel caso di affidamento dell'istruttoria agli enti di garanzia ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge provinciale, l'organismo istruttore può imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo. Nel limite di un costo di istruttoria di euro 500,00 è concesso un contributo del 90 per cento a titolo di «de minimis».

5.2 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui al punto 5.1 sono concessi in un'unica soluzione e sono erogati dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa.

2. I contributi relativi ai costi di istruttoria di cui al punto 5.1, comma 5, sono corrisposti al soggetto beneficiario con le medesime modalità previste dal comma 1 per gli altri contributi spettanti. L'ente di garanzia dovrà inserire nella domanda di contributo copia semplice della fattura dei costi di istruttoria intestata al soggetto beneficiario.

3. In relazione all'andamento delle risorse finanziarie con deliberazione della Giunta provinciale possono essere modificate le modalità di corresponsione del contributo in particolare prevedendo la concessione del contributo in rate annuali.

6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

6.1 OBBLIGHI

6.1.1 Obblighi di radicamento territoriale

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono mantenere l'unità operativa agevolata, produttiva di beni o servizi sul territorio provinciale per un periodo di almeno 3 anni dall'erogazione del contributo.

2. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso non può superare un anno. Non costituisce sospensione dell'attività la chiusura stagionale dell'esercizio.

3. Non costituiscono violazioni dell'obbligo di cui al comma 1:

- a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 8.3.2;
- b) l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 8.3.2.

6.1.2 Divieto di cessione dei servizi agevolati

1. I servizi agevolati ai sensi delle presenti disposizioni non possono essere oggetto di cessione a qualsiasi titolo a terzi per il periodo di vincolo indicato al punto 6.1.1.

2. Non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1 il trasferimento dell'azienda secondo le modalità previste al punto 6.1.1, comma 3, purché sia mantenuto il rispetto delle disposizioni relative all'autonomia dei prestatori dei servizi agevolati indicate al punto 4.1, comma 3.

6.1.3 Altri obblighi

1. Il soggetto richiedente è impegnato a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge provinciale, ossia i seguenti:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
- b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

2. La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.

3. A richiesta dell'organismo istruttore il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri.

4. Nel caso in cui siano richiesti contributi a titolo di "de minimis", il soggetto richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di "de minimis" di cui ha beneficiato fino alla data di concessione.

6.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Il mancato rispetto del vincolo di radicamento territoriale previsto dal punto 6.1.1, comma 1, e del divieto di cessione dei servizi agevolati previsto dal punto 6.1.2, comma 1, comporta la revoca totale dei contributi.

2. Qualora il mancato rispetto vincolo di radicamento territoriale sia conseguente al decesso del titolare è disposta la revoca dei contributi non ancora erogati.

3. La cessazione dell'attività in seguito a fallimento o ad altra procedura concorsuale comporta comunque la revoca dei contributi non ancora erogati anche qualora dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini previsti al punto 6.1.1, comma 1.

4. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni previste dalle norme di carattere generale.

5. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3, comma 1, lettere b) e d), derivi una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge provinciale sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego dei contributi previsti dai relativi commi.

6. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3, comma 1, lettera a), i contributi sono totalmente revocati.

7. Qualora dopo la concessione emerga che il soggetto beneficiario abbia beneficiato di importi a titolo di "de minimis" non spettanti, il contributo è conseguentemente rideterminato.

8. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta la revoca dei relativi contributi concessi. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni di cui al punto 6.1.3, comma 1, lettere a) e b), è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non sia stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

9. Il contributo sul costo di istruttoria previsto dal punto 5.1, comma 5, è revocato nei seguenti casi:

- a) revoca totale degli altri contributi ai sensi di questo punto;
- b) revoca del contributo per mancato rispetto dei termini di completamento e di rendicontazione, come previsto dal punto 7.3, comma 7.

10. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato dalla struttura o dall'organismo che cura l'istruttoria. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

2. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, l'ente istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

3. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui al punto 6.2.

7. PROCEDURE

7.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per ottenere la concessione dei contributi previsti dalle presenti disposizioni sono presentate in relazione all'affidamento disposto dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge provinciale, ai seguenti organismi istruttori:

- a) la struttura provinciale competente;
- b) gli enti di garanzia.

2. Le domande sono presentate presso gli organismi istruttori indicati al comma 1 tenendo conto del settore di appartenenza individuato secondo le disposizioni previste dalle norme di carattere generale.

3. Le domande, compilate utilizzando la modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente e resa disponibile online, devono essere presentate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata (PEC).

4. Le domande presentate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale, sono ritenute validamente trasmesse soltanto se sottoscritte con firma digitale.

5. Per le domande validamente inoltrate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.

6. Fatti salvi i limiti più restrittivi stabiliti per le specifiche tipologie di servizi previste dal punto 3, è consentita la presentazione di un'unica domanda a valere sulle presenti disposizioni in ciascun anno solare. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

7. Non possono altresì essere presentate domande di agevolazione prima della rendicontazione delle spese inerenti altri servizi già agevolati ai sensi dell'articolo 24 quinquies della legge provinciale.

8. Le domande di agevolazione inerenti le iniziative pilota in capo ambientale possono essere presentate cumulativamente dall'impresa capofila per conto di tutte le imprese coinvolte, fermo restando che il contributo verrà concesso e liquidato alle singole imprese in relazione ai costi sostenuti.

9. Nei casi di modificazioni soggettive intervenute prima del provvedimento di concessione è ammesso il subentro di un nuovo soggetto a condizione che sia presentata la documentazione prevista al punto 8.3.1.

10. Non è consentita l'integrazione dell'importo delle spese indicato nella domanda di contributo.

7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo procedura valutativa ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge provinciale.

2. Nelle domande possono essere inserite soltanto spese sostenute dopo la

presentazione della domanda.

3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale sono stabilite disposizioni semplificate per l'esame delle domande presentate per ottenere i contributi previsti dalle presenti disposizioni.

4. Per quanto indicato al comma 3 l'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo si limita ai seguenti adempimenti:

- a) verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) verifica della congruità tecnico-amministrativa della spesa;
- c) determinazione dell'entità del contributo spettante.

5. La congruità tecnico-amministrativa della spesa è valutata attraverso il valore indicato nei preventivi di spesa.

6. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile l'organismo istruttore può fissare un limite massimo del costo orario ammissibile per le consulenze, eventualmente differenziato in base ai titoli del prestatore del servizio. Nel caso di più organismi istruttori la struttura provinciale competente vigilerà sull'omogeneità dei limiti eventualmente fissati.

7. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; la concessione dei contributi avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria. Ai fini della concessione dei contributi, è cura dell'organismo istruttore verificare l'iscrizione dei richiedenti al Registro imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese previste in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stata presentata la domanda. Per la determinazione della spesa ammissibile in relazione a spese sostenute si fa riferimento alle quotazioni rilevate nel giorno in cui è stato emesso il documento di spesa presentato in valuta estera.

9. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

10. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione sono fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi per:

- a) l'acquisizione della documentazione prevista al punto 8.1, comma 2;
- b) l'eventuale acquisizione di atti di altre strutture o amministrazioni, ove previsti.

11. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie, il procedimento è concluso con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche nell'ipotesi di cui al comma 9, è avviato d'ufficio un nuovo procedimento.

7.3 TERMINI DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE

1. Le spese ammissibili ad agevolazione ai sensi delle presenti disposizioni sono esclusivamente quelle sostenute dopo la presentazione della domanda.

2. Le spese si intendono sostenute alla data riportata nelle fatture, note spese o documenti equipollenti di cui al punto 8.2, comma 1, lettera b). Per quanto indicato al comma 1 non è ammissibile a contributo documentazione recante data anteriore alla data di presentazione della domanda.

3. Le spese agevolate ai sensi delle presenti disposizioni devono essere sostenute non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione, fatta salva la possibilità di proroga per un periodo non superiore ad un anno.

4. Le spese attestate da documentazione di data posteriore al termine di completamento di cui al comma 3 non sono ammissibili a contributo.

5. La documentazione prevista al punto 8.2, deve essere presentata entro il termine di rendicontazione fissato in un anno dal termine di completamento dell'iniziativa indicato al comma 3, fatta salva la possibilità di proroga per un periodo non superiore ad un anno.

6. Relativamente alle domande per l'ottenimento della proroga dei termini di completamento e rendicontazione indicati ai commi 3 e 5, se non è comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda stessa, il silenzio equivale a provvedimento di accoglimento.

7. Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 3 e 5 comporta la revoca del contributo concesso.

8. Le condizioni di ammissibilità delle spese di cui al punto 4 sono verificate anche in sede di liquidazione del contributo, facendo riferimento, quando necessario, all'entità della spesa effettivamente attestata. Nel caso in cui soltanto una quota delle spese previste sia stata regolarmente documentata ai sensi del presente punto l'organismo istruttore dovrà verificare in particolare che l'impresa abbia acquisito il servizio originariamente previsto rientrando nelle fattispecie di cui al punto 2.

7.4 VARIAZIONI DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE

1. Qualora la domanda comprenda più tipologie di servizi rientranti nelle fattispecie indicate al punto 3 sono consentite compensazioni tra le stesse nel limite del 20 per cento per ogni singola tipologia; all'interno della medesima tipologia è comunque sempre ammessa la modifica delle spese originariamente indicate con altre, purché non vengano alterate le finalità del servizio. Le variazioni di cui al presente comma si computano rispetto al programma di spesa ammesso ad agevolazione.

2. La modifica del prestatore del servizio o del certificatore è ammissibile se la modifica è comunicata all'ente istruttore prima dell'emissione dei relativi documenti di spesa e a condizione che siano mantenute le qualifiche del prestatore.

3. In fase istruttoria, l'organismo istruttore può apportare le necessarie modifiche al piano indicato dall'impresa, d'intesa con questa, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente punto.

8. DOCUMENTAZIONE

8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Alle domande di cui al punto 7.1 è necessario allegare:

- a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante:
 1. che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
 2. nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 3. l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
 4. l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
 5. l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive;
 6. lo sportello presso cui sono state versate le imposte dovute;
 7. che l'impresa non versa in stato di difficoltà, secondo le definizioni adottate dalla Commissione europea all'articolo 1, paragrafo 7, Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008;
 8. che l'impresa è in regola con le vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- b) FOGLIO NOTIZIE redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere i seguenti elementi:
 1. individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, unità operativa/locale e attività a cui sono destinati i servizi oggetto della domanda di contributo;
 2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
 3. prospetto dei servizi previsti con la descrizione degli stessi, l'indicazione dell'importo previsto al netto dell'IVA, del termine di realizzazione;
 4. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti "de minimis", l'importo di tali aiuti ricevuti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti (per le grandi imprese);
- c) copia semplice dei preventivi relativi ai servizi programmati;
- d) presentazione del prestatore del servizio.

2. In relazione alla verifica della compatibilità del servizio proposto con le tipologie previste al punto 3 o dell'ammissibilità della spesa, l'organismo istruttore può richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.

3. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista al comma 1 comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione richiesta secondo le procedure di cui al comma 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta, a seconda del caso, l'inammissibilità della domanda o delle spese.

8.2 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Per ottenere l'erogazione del contributo deve essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata:

- a) RELAZIONE sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e dal prestatore del servizio, riportante la distinta delle spese sostenute, la descrizione dei servizi resi, gli obiettivi raggiunti dall'intervento consulenziale;
- b) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE, copia semplice di fatture, note spese o documenti equipollenti;
- c) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE attraverso:
 - c.1 per spese di importo fino ad euro 24.000,00 IVA inclusa, regolare quietanza;
 - c.2 per spese di importo superiore ad euro 24.000,00, IVA inclusa, documentazione inconfutabile di idonei mezzi di pagamento; non rientrano tra i mezzi di pagamento idonei i contanti, gli assegni bancari e le compensazioni di spesa. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla presente lettera comporta l'inammissibilità e la deduzione dalla spesa documentata degli importi riferiti a pagamenti avvenuti tramite modalità non idonee o comunque non documentati in maniera inconfutabile;
 - c.3 in eventuale sostituzione di quanto richiesto alle precedenti lettere c.1 e c.2, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il completo pagamento di tutte le spese sostenute e documentate per l'acquisizione dei servizi per i quali si chiede l'erogazione del contributo.

8.3 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

8.3.1 Documentazione per la modifica del soggetto richiedente

1. Qualora, prima del provvedimento di concessione, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è necessario presentare entro 6 mesi dall'evento la seguente documentazione:

- a) Documentazione generale
 - a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali;
 - a.2 dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
 - a.3 nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti "de minimis", l'importo di tali aiuti ricevuti dal soggetto subentrante nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti (per le grandi imprese).
- b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa
 - b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.
- c) Successione a causa di morte
 - c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla

struttura provinciale competente.

c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;

c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.

2. Per indispensabili esigenze istruttorie, l'organismo istruttore potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo da parte del soggetto originario, non più attuale in seguito alle modifiche soggettive intervenute, fissando un termine di presentazione non superiore a tre mesi.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità della domanda presentata per l'ottenimento del contributo.

8.3.2 Documentazione per la modifica del soggetto beneficiario

1. Qualora, dopo il provvedimento di concessione, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario presentare entro 6 mesi dell'evento la seguente documentazione:

a) Documentazione generale

a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali;

b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa

b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

c) Successione a causa di morte

c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;

c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.

d) Affitto d'azienda nei casi consentiti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale

d.1 copia semplice dell'atto di affitto, regolarmente registrato, se non già depositato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, le domande di subentro previste al comma 1, lettere b.1 e c.1, sono sostituite da:

a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca dei contributi accordati per violazione degli obblighi previsti all'articolo 16, comma 6, lettera b) della legge provinciale e al comma 1 del medesimo articolo.

8.4 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI

1. Per ottenere la proroga dei termini di completamento e di rendicontazione delle iniziative stabiliti al punto 7.3, commi 3 e 5, è necessario presentare richiesta di proroga redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

8.5 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda o di erogazione dei contributi;
- b) l'esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- c) ulteriore documentazione attestante la regolare realizzazione dei servizi, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi.

Allegato parte integrante
Allegato b) - Aiuti per l'attività consortile



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
“legge provinciale sugli incentivi alle imprese”

**CRITERI E MODALITÀ PER
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE**

"AIUTI PER L'ATTIVITÀ CONSORTILE "

I N D I C E

- 1. CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 3. TIPOLOGIA DI ATTIVITA' AGEVOLATE**
- 4. SPESE AMMISSIBILI**
 - 4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**
 - 4.2 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE**
- 5. PERCENTUALI DI CONTRIBUTO**
- 6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA**
 - 6.1 OBBLIGHI**
 - 6.1.1 Obblighi di destinazione*
 - 6.1.2 Obblighi di radicamento territoriale*
 - 6.1.3 Altri obblighi*
 - 6.2 DINIEGHI E REVOCHE**
 - 6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA**
- 7. PROCEDURE**
 - 7.1 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
 - 7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**
- 8. DOCUMENTAZIONE**
 - 8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
 - 8.2 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE**
 - 8.3 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE**

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano agli interventi previsti dall'articolo 24 octies "Aiuti per l'attività consortile" della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» indicata nel testo dei presenti criteri come "legge provinciale".

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle "Norme di carattere generale" dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale, di seguito "norme di carattere generale".

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari delle agevolazioni previste dal presente capo sono i consorzi e le società consortili con rispettivamente un fondo consortile o un capitale sociale di ammontare non inferiore ad euro 15.000,00 che risultino:

- a) avere almeno una unità operativa sul territorio provinciale secondo quanto previsto dal punto 3, comma 1, lettera a) delle norme di carattere generale;
- b) costituiti da non meno di tre imprese, ciascuna delle quali con quote sottoscritte per un ammontare non superiore ad un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, con l'esclusione degli apporti in natura; sono fatte salve in ogni caso le disposizioni relative alle domande non prioritarie previste per i consorzi di cui al punto 4, comma 2, lettera d), delle norme di carattere generale;
- c) dotati di un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a euro 15.000,00 detenuto per almeno il 75 per cento da imprese operanti sul territorio provinciale;
- d) con una eventuale partecipazione di grandi imprese al fondo consortile o al capitale sociale non superiore al 25%;
- e) aventi attività prevalente compresa in una di quelle indicate al punto 3, comma 1.

2. L'operatività sul territorio provinciale delle imprese aderenti è attestata dall'esercizio sul territorio provinciale, presso almeno una unità operativa come richiamata al comma 1, lettera a), di una delle attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle norme di carattere generale.

3. L'adesione al consorzio o alla società consortile di soggetti diversi dalle imprese che esercitano le attività di cui alla Tabella A delle norme di carattere generale non costituisce motivo di esclusione dai soggetti beneficiari purché non rappresenti complessivamente una quota superiore al 25% del fondo consortile o del capitale sociale.

4. Per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione degli incentivi di cui ai presenti criteri si applica con riferimento ai consorzi e alle società consortili richiedenti la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, ribadita nell'allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, tenuto conto

delle norme ed indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale stabiliti con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1630 di data 9 luglio 2010 e n. 2024 di data 23 settembre 2011 nonché delle disposizioni indicate al comma 5.

5. Per la concessione degli aiuti previsti dai presenti criteri il consorzio o la società consortile richiedente deve:

- a) essere iscritto nel Registro delle imprese di Trento o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;
- b) non avere in corso procedure concorsuali.

3. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ AGEVOLATE

1. Per le finalità previste dalla legge provinciale possono essere concessi contributi per la costituzione e l'attività di consorzi e di società consortili finalizzate all'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica;
- b) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;
- c) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;
- d) la gestione di centri di elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;
- e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, lo svolgimento di studi e ricerche di mercato;
- f) l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
- g) altre attività che si collegano alle iniziative indicate alle precedenti lettere.

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. È ammissibile ad agevolazione l'importo del fondo consortile o del capitale sociale rispettivamente dei consorzi o delle società consortili versato in fase di costituzione o per successivi incrementi.

2. Sono ammissibili soltanto gli importi effettivamente versati; non sono ammessi gli apporti in natura.

3. In ogni caso la quota sottoscritta da ciascuna impresa non può superare un terzo del fondo consortile o del capitale sociale.

4. Sono ammissibili soltanto quote di fondo consortile o di capitale sociale apportate da imprese aventi almeno una unità operativa in provincia di Trento; sono in ogni caso escluse dall'agevolazione gli apporti di soggetti diversi dalle imprese.

5. I versamenti degli apporti devono avvenire tramite istituto di credito; non

sono comunque ammessi versamenti in contanti o tramite assegno bancario.

4.2 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE

1. La spesa minima ammissibile ad agevolazione è pari ad euro 15.000,00.
2. La spesa massima ammissibile non può superare l'importo di euro 200.000,00.
3. I limiti di cui al presente punto devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

5. PERCENTUALI DI CONTRIBUTO

1. Sull'entità o l'incremento del fondo consortile o del capitale sociale effettivamente sottoscritti e versati, con l'esclusione degli apporti in natura, di cui al punto 4.1, è concesso un contributo in conto capitale ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) nella misura del 50%.

2. Nel caso di affidamento dell'istruttoria agli enti di garanzia ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge provinciale, l'organismo istruttore può imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo. Nel limite di un costo di istruttoria di euro 500,00 è concesso un contributo del 90 per cento a titolo di «de minimis».

3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto al soggetto beneficiario in un'unica soluzione, dopo la concessione del contributo.

4. Il contributo relativo ai costi di istruttoria di cui al comma 2 è corrisposto al soggetto beneficiario con le medesime modalità previste dal comma 3. L'ente di garanzia dovrà inserire nella domanda di contributo copia semplice della fattura dei costi di istruttoria intestata al soggetto beneficiario.

5. In relazione all'andamento delle risorse finanziarie, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere modificate le modalità di corresponsione del contributo di cui al comma 1, in particolare prevedendo la concessione del contributo in rate annuali.

6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

6.1 OBBLIGHI

6.1.1 Obblighi di destinazione

1. Gli incrementi del fondo consortile o del capitale sociale, rispettivamente di consorzi e delle società consortili, oggetto dei contributi di cui al punto 5 non possono subire riduzioni per un periodo di almeno 5 anni dal loro completo raggiungimento.

6.1.2 Obblighi di radicamento territoriale

1. I consorzi e le società consortili beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la propria attività sul territorio provinciale per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del contributo.

2. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso non può superare un anno.

3. Non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1 la cessione, il conferimento dell'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale, purché il soggetto subentrante sia un altro consorzio o società consortile e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 8.2. Non è consentito l'affitto d'azienda.

6.1.3 Altri obblighi

1. I consorzi e le società consortili non possono distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile; il divieto deve risultare da un'espressa disposizione dello statuto.

2. I soggetti richiedenti sono impegnati a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge provinciale, ossia i seguenti:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
- b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

3. La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.

4. A richiesta dell'organismo istruttore, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri.

5. Il soggetto richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di "de minimis" di cui ha beneficiato fino alla data di concessione.

6.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Il mancato rispetto dell'obbligo di destinazione di cui al punto 6.1.1 comporta la riduzione del contributo per la quota di fondo consortile o di capitale sociale agevolato che risulta ridotto. Se la riduzione porta ad un importo inferiore ai limiti stabiliti per l'accesso alle agevolazioni di cui alla presenti disposizioni è disposta la revoca totale del contributo.

2. Il mancato rispetto del vincolo di radicamento territoriale previsto dal punto 6.1.2, comma 1, comporta la revoca totale dei contributi.

3. Il mancato rispetto del divieto di distribuzione di utili o avanzi di cui al punto 6.1.3, comma 1, comporta la revoca del contributo.

4. Se nel corso dell'istruttoria emerge che non è prevista un'espressa disposizione dello statuto che vieti la distribuzione di utili o avanzi come previsto al punto 6.1.3, comma 1, l'organismo istruttore richiede l'adeguamento dello statuto entro il termine massimo di 90 giorni, pena il diniego della domanda di agevolazione.

5. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3, comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni previste dalle norme di carattere generale.

6. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3, comma 2, lettere b) e d), derivi una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge provinciale sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego dei contributi previsti dai relativi commi.

7. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3, commi 2, lettera a) i contributi sono totalmente revocati.

8. Qualora dopo la concessione emerga che il soggetto beneficiario abbia beneficiato di importi a titolo di "de minimis" non spettanti, il contributo è conseguentemente rideterminato.

9. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta la revoca dei relativi contributi concessi. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni di cui al punto 6.1.3, comma 2, lettere a) e b), è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

10. Il contributo sul costo di istruttoria previsto dal punto 5, comma 5, è revocato nel caso di revoca totale degli altri contributi ai sensi di questo punto.

11. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato dalla struttura o dall'ente che cura l'istruttoria. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

2. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, l'ente istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

3. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile

nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui al punto 6.2.

7. PROCEDURE

7.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per ottenere la concessione dei contributi previsti dalle presenti disposizioni sono presentate in relazione all'affidamento disposto dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge provinciale, ai seguenti organismi istruttori:

- a) la struttura provinciale competente in materia di incentivazione delle attività economiche;
- b) gli enti di garanzia.

2. Le domande sono presentate presso gli organismi istruttori indicati al comma 1 tenendo conto del settore di appartenenza individuato secondo le disposizioni previste dalle norme di carattere generale.

3. Le domande, compilate utilizzando la modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente e resa disponibile online, devono essere presentate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata (PEC).

4. Le domande presentate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale, sono ritenute validamente trasmesse soltanto se sottoscritte con firma digitale.

5. Per le domande validamente inoltrate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.

6. È consentita la presentazione di un'unica domanda a valere sulle presenti disposizioni nell'arco temporale di tre anni solari. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

7. Successivamente alla presentazione della domanda di contributo non sono consentiti:

- a) l'integrazione dell'importo richiesto ad agevolazione nella domanda presentata;
- b) il subentro di un nuovo soggetto rispetto al richiedente.

7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le domande di agevolazione di cui al presente Capo sono esaminate secondo la procedura automatica di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale.

2. Gli effettivi versamenti al fondo consortile o al capitale sociale devono essere avvenuti al data di presentazione della domanda purché non prima dei diciotto mesi precedenti tale data.

3. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; la concessione dei contributi avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.

4. L'ente istruttore accerta esclusivamente la completezza, la regolarità della dichiarazioni e della documentazione presentate ai fini della concessione delle agevolazioni, valuta la dimensione del soggetto istante sulla base delle dichiarazioni rese e calcola il contributo.

5. Ai fini della concessione dei contributi, è cura dell'organismo istruttore verificare l'iscrizione dei consorzi e delle società consortili richiedenti al Registro imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

7. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione sono fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi per:

- a) l'acquisizione della documentazione prevista al punto 8.1, comma 2;
- b) l'eventuale acquisizione di atti di altre strutture o amministrazioni, ove previsti.

8. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie, il procedimento è concluso con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche nell'ipotesi di cui al comma 6, è avviato d'ufficio un nuovo procedimento.

8. DOCUMENTAZIONE

8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Alle domande di cui al punto 7.2 è necessario allegare:

- a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante o dal titolare del consorzio o della società consortile, attestante:
 - 1. che il soggetto richiedente non ha in corso procedure concorsuali;
 - 2. le eventuali percentuali di partecipazione da parte di soggetti operanti fuori dal territorio provinciale, da parte di grandi imprese o da parte di soggetti che non sono imprese;
 - 3. l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
 - 4. l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
 - 5. l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive;
 - 6. lo sportello presso cui sono state versate le imposte dovute
 - 7. il completo versamento degli apporti al fondo consortile o al capitale sociale per cui è chiesta l'agevolazione, con indicazione dell'entità, dei soci apportatori,

- delle modalità di incremento del fondo, delle date di versamento;
8. che l'impresa non versa in stato di difficoltà, secondo le definizioni adottate dalla Commissione europea all'articolo 1, paragrafo 7, Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008;
 9. che l'impresa è in regola con le vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- b) FOGLIO NOTIZIE redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere i seguenti elementi:
1. individuazione del consorzio o della società consortile richiedente comprensiva di sede legale, unità operativa/locale e attività svolta in favore degli aderenti;
 2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali del consorzio o della società consortile;
 3. l'importo di aiuti "de minimis", ricevuti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti;
- c) COPIA DELLO STATUTO DEL CONSORZIO O DELLA SOCIETÀ CONSORTILE, qualora non depositato presso il registro delle imprese.

2. In relazione alla verifica delle attività del consorzio con le tipologie di attività agevolate previste al punto 3 o comunque per precisazioni sulla documentazione presentata, l'organismo istruttore può richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.

3. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista al comma 1 comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione richiesta secondo le procedure di cui al comma 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità della domanda.

8.2 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

1. Qualora, dopo il provvedimento di concessione, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario presentare entro 6 mesi dell'evento la seguente documentazione:

a) Documentazione generale

a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare del consorzio o della società consortile subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali;

b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa

b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, la domanda di subentro prevista al comma 1, lettere b.1 è sostituita da:

- a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca dei contributi accordati per violazione degli obblighi previsti all'articolo 16, comma 6, lettera b) della legge provinciale e al comma 1 del medesimo articolo.

8.3 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda;
- b) l'esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- c) ulteriore documentazione attestante la regolare esecuzione e il mantenimento degli apporti al fondo consortile o al capitale sociale, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi.

Allegato parte integrante

Allegato c) - Aiuti per le reti d'impresa



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
“legge provinciale sugli incentivi alle imprese”

**CRITERI E MODALITÀ PER
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE**

"AIUTI PER LE RETI D'IMPRESA"

I N D I C E

- 1. CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 3. TIPOLOGIA DI ATTIVITA' AGEVOLATE**
- 4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**
 - 4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**
 - 4.2 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE**
- 5. PERCENTUALI DI CONTRIBUTO**
- 6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA**
 - 6.1 OBBLIGHI**
 - 6.1.1 Obblighi di destinazione*
 - 6.1.2 Obblighi di radicamento territoriale*
 - 6.1.3 Altri obblighi*
 - 6.2 DINIEGHI E REVOCHE**
 - 6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA**
- 7. PROCEDURE**
 - 7.1 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
 - 7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**
- 8. DOCUMENTAZIONE**
 - 8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
 - 8.2 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE**
 - 8.3 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE**

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano agli interventi previsti dall'articolo 24 novies "Aiuti per le reti d'impresa" della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» indicata nel testo dei presenti criteri come "legge provinciale".

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle "Norme di carattere generale" dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale, di seguito "norme di carattere generale".

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari delle agevolazioni previste dai presenti criteri sono le reti d'impresa, anche transregionali e transnazionali, alle quali partecipano imprese aventi almeno una unità operativa sul territorio provinciale secondo quanto previsto dal punto 3, comma 1, lettera a) delle norme di carattere generale.

2. Nel caso di reti dotate di soggettività giuridica i contributi sono accordati all'organo comune della rete stessa; nel caso di reti prive di soggettività giuridica i contributi sono accordati all'organo comune per conto delle imprese aderenti.

3. In ogni caso, i contributi sono accordati soltanto con riferimento alle spese in capo alle imprese, aventi almeno una unità operativa sul territorio provinciale, che svolgono attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle norme di carattere generale.

4. I contratti di rete che consentono di accedere alle agevolazioni di cui alle presenti disposizioni devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere iscritti al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato;
- b) essere sottoscritti da non meno di tre imprese;
- c) qualora sottoscritti anche da grandi imprese o da soggetti diversi dalle imprese svolgenti attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A richiamata al comma 3, assicurare che la partecipazione di tali soggetti non superi rispettivamente e cumulativamente la quota di un terzo dei soggetti aderenti.

3. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ AGEVOLATE

1. Per favorire le aggregazioni tra imprese, anche transregionali e transnazionali, possono essere concessi contributi per le spese legali (incluse le spese notarili), amministrative e di consulenza sostenute dalla rete d'impresa per giungere alla sottoscrizione del relativo contratto, a condizione che sia stato stipulato il contratto medesimo.

2. Possono altresì essere concessi contributi per la costituzione del fondo

patrimoniale comune delle reti d'impresa finalizzato a finanziare l'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) formazione del personale impegnato nel progetto di rete e assunzione di personale destinato a progetti di internazionalizzazione della rete ai sensi dell'articolo 24 sexies, comma 1 bis, della legge provinciale;
- b) acquisto di hardware e software necessari alla realizzazione del progetto di rete;
- c) acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie da sfruttare nell'ambito del progetto di rete;
- d) interventi di promozione e di commercializzazione da sviluppare nell'ambito del progetto di rete;
- e) acquisizione di consulenze esterne specialistiche finalizzate alla promozione e allo sviluppo del progetto di rete incluse quelle relative a progetti di internazionalizzazione.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il valore di costituzione del fondo patrimoniale comune di rete destinato alle attività di cui al punto 3 è ammissibile soltanto per gli importi effettivamente versati; non sono ammessi gli apporti in natura.

2. In ogni caso le quote agevolabili riferite ad un'impresa non possono superare un terzo del fondo patrimoniale comune.

3. Ai fini della determinazione del contributo sono agevolabili soltanto quote di fondo patrimoniale comune di rete apportate da imprese aventi almeno una unità operativa in provincia di Trento, ai sensi del punto 2, comma 1; sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione gli apporti di soggetti diversi dalle imprese.

4. I versamenti degli apporti devono avvenire tramite istituto di credito; non sono comunque ammessi versamenti in contanti o tramite assegno bancario.

4.2 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE

1. La spesa minima ammissibile ad agevolazione è pari ad euro 2.500,00.

2. La spesa massima ammissibile non può superare l'importo di euro 200.000,00.

3. I limiti di cui al presente punto devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

5. PERCENTUALI DI CONTRIBUTO

1. Sulle quote del fondo patrimoniale comune di rete ammissibili secondo le disposizioni di cui al punto 4.1 effettivamente versate è concesso un contributo in conto

capitale ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) nella misura del 50%.

2. In relazione alle spese legali, amministrative e di consulenza sostenute dalla rete d'impresa per giungere alla sottoscrizione del relativo contratto è concesso un contributo in conto capitale ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) nella misura del 30%.

3. Nel caso di affidamento dell'istruttoria agli enti di garanzia ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge provinciale, l'organismo istruttore può imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo. Nel limite di un costo di istruttoria di euro 500,00 è concesso un contributo del 90 per cento a titolo di «de minimis».

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti a:

- a) all'organo comune di rete nel caso di reti dotate di soggettività giuridica;
- b) all'organo comune di rete per conto di ciascuna impresa aderente nel caso di reti prive di soggettività giuridica.

5. Il contributo relativo ai costi di istruttoria di cui al comma 3 è corrisposto con le medesime modalità previste dal comma 4. L'ente di garanzia dovrà inserire nella domanda di contributo copia semplice della fattura dei costi di istruttoria intestata al soggetto beneficiario.

6. In relazione all'andamento delle risorse finanziarie con deliberazione della Giunta provinciale possono essere modificate le modalità di corresponsione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 in particolare prevedendo la concessione del contributo in rate annuali.

6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

6.1 OBBLIGHI

6.1.1 Obblighi di destinazione

1. Il fondo patrimoniale comune di rete deve essere destinato agli scopi previsti per un periodo di almeno 5 anni dalla corresponsione del contributo e, nello stesso periodo non può essere restituito, nemmeno in parte, alle imprese aderenti.

6.1.2 Obblighi di radicamento territoriale

1. Le imprese la cui partecipazione alla rete è agevolata devono mantenere la propria unità operativa sul territorio provinciale per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del contributo.

2. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso non può superare un anno.

6.1.3 Altri obblighi

1. Le reti non possono distribuire risorse, sotto qualsiasi forma, alle imprese aderenti.

2. I soggetti richiedenti sono impegnati a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge provinciale, ossia i seguenti:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
- b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

3. La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.

4. A richiesta dell'organismo istruttore, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri.

5. Il soggetto richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di "de minimis" di cui ha beneficiato fino alla data di concessione.

6.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Il mancato rispetto dell'obbligo di destinazione di cui al punto 6.1.1 comporta la revoca totale del contributo.

2. Il mancato rispetto del vincolo di radicamento territoriale previsto dal punto 6.1.2, comma 1, comporta la revoca totale dei contributi.

3. Non costituiscono violazioni dell'obbligo di cui al comma 1:

- a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui ai punti 8.1 e/o 8.2;
- b) l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui ai punti 8.1 e/o 8.2.

4. Il mancato rispetto del divieto di distribuzione di risorse di cui al punto 6.1.3, comma 1, comporta la revoca del contributo.

5. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3, comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni previste dalle norme di carattere generale.

6. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3, comma 2, lettere b) e d), derivi una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge provinciale sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego dei contributi previsti dai relativi commi.

7. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3, comma 2, lettera a) i contributi sono totalmente revocati.

8. Qualora dopo la concessione emerga che il soggetto beneficiario abbia beneficiato di importi a titolo di "de minimis" non spettanti, il contributo è conseguentemente rideterminato.

9. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'invalidità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta la revoca dei relativi contributi concessi. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni di cui al punto 6.1.3, comma 2, lettere a) e b), è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

10. Il contributo sul costo di istruttoria previsto dal punto 5, comma 5, è revocato nel caso di revoca totale degli altri contributi ai sensi di questo punto.

11. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato dalla struttura o dall'ente che cura l'istruttoria. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

2. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, l'ente istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

3. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui al punto 6.2.

7. PROCEDURE

7.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per ottenere la concessione dei contributi previsti dalle presenti disposizioni sono presentate in relazione all'affidamento disposto dalla Giunta

provinciale ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge provinciale, ai seguenti organismi istruttori:

- a) la struttura provinciale competente in materia di incentivazione delle attività economiche;
- b) gli enti di garanzia.

2. Le domande sono presentate presso gli organismi istruttori indicati al comma 1 tenendo conto del settore di appartenenza individuato secondo le disposizioni previste dalle norme di carattere generale.

3. Le domande, compilate utilizzando la modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente e resa disponibile online, devono essere presentate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata (PEC).

4. Le domande presentate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale, sono ritenute validamente trasmesse soltanto se sottoscritte con firma digitale.

5. Per le domande validamente inoltrate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.

6. Il medesimo soggetto può presentare un'unica domanda a valere sulle presenti disposizioni. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

7. Successivamente alla presentazione della domanda di contributo non sono consentiti:

- a) l'integrazione dell'importo richiesto ad agevolazione nella domanda presentata;
- b) il subentro di un nuovo soggetto rispetto al richiedente, tuttavia è consentita la sostituzione delle imprese aderenti al contratto di rete nel rispetto delle condizioni di ammissibilità.

7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le domande di agevolazione di cui al presente Capo sono esaminate secondo la procedura automatica di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale.

2. Gli apporti al fondo patrimoniale comune di rete e le altre spese devono essere già stati effettuati al data di presentazione della domanda purché non prima dei diciotto mesi precedenti a tale data.

3. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; la concessione dei contributi avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.

4. L'ente istruttore accerta esclusivamente la completezza, la regolarità della dichiarazioni e della documentazione presentate ai fini della concessione delle agevolazioni sulla base delle dichiarazioni rese e calcola il contributo.

5. Ai fini della concessione dei contributi, è cura dell'organismo istruttore verificare l'iscrizione della rete richiedente e delle imprese aderenti al Registro imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

7. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione sono fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi per:

- a) l'acquisizione della documentazione prevista al punto 8.1, comma 2;
- b) l'eventuale acquisizione di atti di altre strutture o amministrazioni, ove previsti.

8. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie, il procedimento è concluso con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche nell'ipotesi di cui al comma 6, è avviato d'ufficio un nuovo procedimento.

8. DOCUMENTAZIONE

8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Alle domande di cui al punto 7.1 è necessario allegare:

- a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'organo comune, attestante:
 1. l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
 2. l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui la rete è eventualmente tenuta;
 3. che le imprese in relazione alle quali sono richieste le agevolazioni non hanno in corso procedure concorsuali, non sono in stato di difficoltà secondo le definizioni adottate dalla Commissione europea all'articolo 1, paragrafo 7, Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e sono in regola con le vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili;
 4. l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive in capo alle imprese in relazione alle quali sono richieste le agevolazioni;
 5. il completo versamento degli apporti al fondo patrimoniale comune per cui è chiesta l'agevolazione, con indicazione dell'entità, dei soci apportatori, delle modalità di incremento del fondo, delle date di versamento, nonché il riferimento alle tipologie di attività agevolate di cui al punto 3;
- b) FOGLIO NOTIZIE redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere i seguenti elementi:
 1. individuazione della rete richiedente comprensiva di sede legale attività svolta in favore degli aderenti
 2. individuazione delle imprese aderenti per le quali l'organo comune richiede l'agevolazione;

3. l'importo di aiuti "de minimis", ricevuti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti;
- c) COPIA DEL CONTRATTO DI RETE, qualora non ancora depositato presso il registro delle imprese;
 - d) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE, copia semplice di fatture, note spese o documenti equipollenti relativi alle spese legali, amministrative e di consulenza, nonché alle altre spese riguardanti le attività indicate al punto 3, comma 2;
 - e) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il completo pagamento di tutte le spese sostenute e documentate di cui alla lettera d) per le quali si chiede l'erogazione del contributo.

2. In relazione alla verifica delle attività della rete con le tipologie di attività agevolate previste al punto 3 o comunque per precisazioni sulla documentazione presentata, l'organismo istruttore può richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.

3. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista al comma 1 comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione richiesta secondo le procedure di cui al comma 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità della domanda.

8.2 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

1. Qualora, dopo il provvedimento di concessione, nella rete priva di soggettività giuridica si verificano modificazioni soggettive riguardanti le imprese aderenti, per conto delle quali sono accordati i contributi all'organo comune ai sensi del punto 2, comma 2, è necessario presentare entro 6 mesi dell'evento la seguente documentazione:

a) Documentazione generale

a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali;

b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa

b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, la domanda di subentro prevista al comma 1, lettere b.1 è sostituita da:

- a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca dei contributi accordati per violazione degli obblighi previsti all'articolo 16, comma 6, lettera b) della legge provinciale e al comma 1 del medesimo articolo.

8.3 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda;
- b) l'esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- c) ulteriore documentazione attestante la regolare esecuzione e il mantenimento degli apporti al fondo patrimoniale comune di rete, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi.